

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari*

**MOZIONE
N. 772**

**ATTUAZIONE DELLA SENTENZA N.
70/2015 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE**

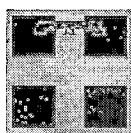
Presentata dai Consiglieri regionali:

*BERUTTI MASSIMO VITTORIO (primo firmatario), PICHETTO
FRATIN GILBERTO, RUFFINO DANIELA, VIGNALE GIAN LUCA*

Protocollo CR n. 15735

Presentato in data 04/05/2016

X LEGISLATURA



**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**
Gruppo Consiliare Forza Italia

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00015735/A0100C-04 04/05/16 CR

CL 02-18-02/775/2016/X

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mauro LAUS
SEDE

MOZIONE N. 772

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno
trattazione in Aula ☒
trattazione in Commissione ☐

Oggetto: Attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale
PREMESSO CHE

- l'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (ai sensi dell'art. 34, c. 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall'art. 69 della L. 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1443 € mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione; sul totale di 16.533.152 pensionati, n. 5.242.161 sono stati esclusi da rivalutazione, un pensionato su tre. - Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2012;
- la Corte Costituzionale, con sentenza 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato: *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”*;
- per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione, a valere sugli trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;
- il Governo è intervenuto con il decreto legge 21 maggio 2015 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2015, n. 109, procedendo a una solo parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancora più irrisoria ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;
- in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo 0% e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79% (e al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 € mensili lordi);

- in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 hanno oscillato tra i 150 e gli 800 € (0 € per i titolari di pensioni superiori a 2.810 € mensili lordi), con la impropria e ingannevole descrizione “CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015”, non conforme all’effettivo calcolo che applica, in realtà, il D.L. n. 65/2015 convertito dalla Legge 109/2015;

- come espressamente dichiarato dall’INPS (Circ. 25 giugno 2015, n. 125) “Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013”. Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell’assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione (già ridotta) riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 (24, comma 25-bis e 25-ter l. n. 214/2011, introdotti dal d.l. n. 65/2015);

- come rilevato dall’INPS, “L’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e per il 2016 nella misura del 50% dell’incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40%, al 20% o al 10%, rispettivamente del 2,7% per il 2012 e del 3% per il 2013);

- l’effetto “trascinamento” implica che i titolari di pensioni superiori a 1443 € mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 € mensili lordi; circa 160 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 € mensili lordi; circa 330 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 € mensili lordi;

- trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti “quesiti” o “acquisiti”) il d.l. n. 65/2015 sarebbe da considerarsi illegittimo e comunque irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati sia per quanto riguarda la ricostituzione;

CONSIDERATO CHE

- come rileva la Corte costituzionale (par. 10) sono “stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività»” ed è stato disatteso “il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.”;

- il Governo con il decreto legge n. 65 del 2015 aggirerebbe il disposto della sentenza della Corte costituzionale e tenterebbe di neutralizzarlo, incidendo retroattivamente su “diritti acquisiti”, il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici a vedersi riconosciuta integralmente la rivalutazione per gli anni 2012-2013, anche ai fini della determinazione degli assegni di pensioni successivi, secondo i meccanismi al tempo vigenti;

- il provvedimento del Governo, in un già serio momento di difficoltà dei cittadini e delle famiglie, arrecherebbe un grave e permanente pregiudizio a fasce della popolazione particolarmente deboli e “indifese”, che non dispongono di strumenti di pressione o di reazione efficaci (ad esempio lo sciopero);

- la grave ingiustizia nei confronti di una così vasta platea di cittadini si è consumata nel silenzio delle istituzioni, dei mezzi di informazione e in larga misura anche dei sindacati;

- l’INPS avrebbe addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale (messaggio 12 giugno 2015, n. 4017): *“Pertanto, l’inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell’attività espletata dagli Istituti di patronato”*. I Patronati si stanno attenendo alle

disposizioni avute dall'INPS, non provvedendo a tutelare gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni

**il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale**

- a intervenire nei confronti del Governo affinché sia approvato nel più breve tempo possibile un provvedimento di legge che dia piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 dalla Corte Costituzionale, prevedendo a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico (ai sensi e nella misura prevista dall'art. 34, l. n. 448/1998 e art. 69, l. n. 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013 per gli anni 2014-2016), con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi (per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 39, l. n. 288/2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013).

Torino. 3 maggio 2016